

**Allegato A – REGOLAMENTO TARI MODIFICATO**

# **COMUNE DI BORDANO**

Provincia di Udine

## **Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 27.05.2020
- **Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 15.06.2021**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

## INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Presupposto
- Art. 3. Soggetto attivo
- Art. 4. Definizione di rifiuto
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 7. Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 8. Determinazione della superficie tassabile
- Art. 9. Produzione di rifiuti speciali **non conferibili al pubblico servizio**
- Art. 10. Rifiuti **urbani delle utenze non domestiche** avviati al **recupero** in modo autonomo – **quota variabile del tributo**
- Art. 11. Determinazione della tariffa del tributo
- Art. 12. Istituzioni scolastiche statali
- Art. 13. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 14. Piano economico finanziario
- Art. 15. Articolazione della tariffa del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Obbligazione tributaria
- Art. 21. Mancato svolgimento del servizio
- Art. 22. Zone non servite
- Art. 23. Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le abitazioni a disposizione
- Art. 25. Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 26. Altre agevolazioni
- Art. 27. Cumulo di riduzioni
- Art. 28. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
- Art. 29. Tributo giornaliero
- Art. 30. Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA)
- Art. 31. Riscossione
- Art. 32. Dichiarazione
- Art. 33. Rimborsi e compensazione
- Art. 34. Funzionario responsabile
- Art. 35. Verifiche ed accertamenti
- Art. 36. Sanzioni ed interessi
- Art. 37. Accertamento con adesione
- Art. 38. Riscossione coattiva
- Art. 39. Importi minimi
- Art. 40. Rateizzazione
- Art. 41. Contenzioso
- Art. 42. Trattamento dei dati personali
- Art. 43. Norme di rinvio
- Art. 44. Entrata in vigore e norme finali

## Allegati

- All. 1: Tabella categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

ART. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 e regolata dai commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158.
3. **Per la gestione e classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale (D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 -TUA- e successive integrazioni e modifiche).** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2  
PRESUPPOSTO

1. Presupposto **per l'applicazione** della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 13 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze, mentre per utenze non domestiche **si intendono** tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3  
SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo stesso.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 4  
DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. **I rifiuti sono classificati come disposto dall'art.184 del D.Lgs.n.152/2006.**

3. *Comma abrogato dal 01.01.2021*

ART. 5  
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. Tale vincolo sussiste sia in sede di presentazione della denuncia che di pagamento del tributo.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, l'obbligazione di denuncia e di corresponsione del tributo fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6  
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 7  
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e aree scoperte **oggettivamente** non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
  - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura delle utenze di luce, acqua e gas;
  - d) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo stato, con l'esclusione dei locali annessi destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- e) i fabbricati inagibili/inabitabili purché di fatto non utilizzati o unità immobiliari classificate catastalmente come collabenti;
  - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - g) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
  - h) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti o aree adibite in via esclusiva all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno a servizio di un locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - i) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - l) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - m) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
  - n) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - o) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - p) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - q) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - r) **i depositi dei privati, censiti in catasto nella categoria C con mappale distinto da quello dell'abitazione, quando utilizzati esclusivamente come ripostiglio per attrezzi agricoli, mangimi e simili;**
2. Le circostanze che danno diritto alla non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma precedente devono essere descritte nella dichiarazione originaria o di variazione indicando elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegando idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. **I requisiti, qualora legati all'utilizzo e non comprovabili con idonea documentazione, devono essere comunicati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con facoltà di verifica da parte dei competenti uffici del Comune. In tal caso l'applicazione delle agevolazioni spettanti avrà decorrenza dalla data della dichiarazione.**
3. Per quanto riguarda le unità immobiliari adibite a civile abitazione, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, idrica, calore e gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, condizione necessaria e sufficiente per l'applicazione del tributo, oltre all'attivazione di uno dei servizi di cui al periodo precedente, è costituita altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze fino a quel momento non soggette al tributo, ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8  
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile con esclusione della parte con altezza inferiore ad 1,5 metri. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), oppure da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente.
4. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore, pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.

ART. 9  
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art.185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. **Per la classificazione dei rifiuti speciali si fa riferimento all'art. 184 c.3 del D.Lgs. n.152/2006.**

**2.-Dal 01.01.2021:**

**2-A** Nelle superfici destinate alle sole attività di cui alle lettere a), b), g), i) dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 si producono solo rifiuti speciali, sono pertanto escluse dalla tassa.

**2-B** Per quanto concerne le lavorazioni industriali, le lavorazioni artigianali, le attività commerciali e le attività di servizio di cui all'art.184 c.3 lettere c), d), e) ed f) e per le attività sanitarie di cui all'art.184 c.3 lettera h) del D.Lgs n. 152/2006, è possibile che da tali attività derivi la produzione sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani, in tal caso:

-le superfici dove avvengono lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali, attività di servizio e attività sanitarie con produzione di rifiuti speciali, sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;

-l'esclusione vale anche, nel caso di attività industriali e artigianali, per i magazzini di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive di rifiuti speciali.

Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani come, a titolo esemplificativo, magazzini diversi da quelli di cui al periodo precedente, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. N.158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.Lgs. n.152 del 2006; Qualora le utenze non domestiche scelgano di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, resta dovuta solo la quota fissa. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 10 del presente regolamento.

3. *Comma abrogato dal 01.01.2021*

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia eccezionalmente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| categoria di attività                                                                         | % di superficie assoggettabile |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi | 75                             |
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali                                                 | 75                             |

**Per ottenere la riduzione della superficie i soggetti dovranno presentare dichiarazione di possesso dei requisiti e su richiesta dei competenti uffici del Comune, fornire copia dei formulari che comprovano lo smaltimento dei rifiuti non conferibili al pubblico servizio.**

5. **I soggetti che producono rifiuti speciali devono:**

- a - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b - comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### ART. 10

#### RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO – QUOTA VARIABILE DEL TRIBUTO

**1. Per le utenze non domestiche che avviano i rifiuti al recupero in modo autonomo o al riciclo per singole frazioni di rifiuto si applicano le seguenti disposizioni:**

**1-a)** dal 01.01.2021, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti come previsto dal successivo punto 1-b). Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

**1-b)** Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, singole frazioni di rifiuto hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostrano di aver avviato al riciclo.

L'operazione del riciclo è definita dall'art.183, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

**Ai fini del comma 1 lett. b),** La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la **quantità** complessiva di rifiuti urbani **producibili** dall'utenza nel corso del medesimo anno, determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per l'attività sulla base

**della tabella allegata al D.P.R. 158/99.** L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato al netto di eventuali contributi/ricavi, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa. **Rimane impregiudicato il versamento della parte fissa del tributo.**

**Per il calcolo della percentuale di riduzione,** i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero o in alternativa, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti **urbani** avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Le agevolazioni **di cui al comma 1 lett. b), riferite alla sola parte variabile della TARI,** verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

## ART.11

### DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. **Si osservano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive integrazioni e modifiche.**

## ART. 12

### ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 13  
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove previsto e ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo **comunale sui rifiuti**.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano economico finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano economico finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per **i rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati al recupero in modo autonomo** dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 14  
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il piano economico finanziario è elaborato a norma dell'art. 8 del DPR 158/99 dal gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi delle disposizioni dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 443/19, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento il piano economico finanziario si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario.
3. Il piano economico finanziario è predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal nuovo metodo tariffario (MTR) approvato con la deliberazione ARERA n. 443/2019 e trasmesso all'Ente territorialmente competente che, una volta validato, lo inoltra all'Autorità per l'approvazione. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del

servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente. Il Consiglio comunale, in conformità al piano economico finanziario validato, approva le conseguenti tariffe.

4. Il piano economico finanziario comprende:

- a) il programma degli investimenti necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

5. Al piano economico finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni; e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano nei costi da considerare.

## ART. 15

### ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato I, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## ART. 16

### TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. - La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. - La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. - I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## ART. 17

### DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. - Ai sensi del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. - Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf dimoranti presso la famiglia). Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento.
3. - I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune e residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a) soggetto non dimorante presso l'utenza per un periodo superiore a 6 mesi
  - b) soggetto in degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari. L'assenza deve protrarsi per un periodo non inferiore a 6 mesi e deve essere adeguatamente documentata.
- 4.- Per le seguenti utenze domestiche tenute a disposizione:
  - a) alloggi di soggetti non residenti nel Comune;
  - b) alloggi di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE);
  - c) alloggi di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. - Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
6. - Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

#### ART. 18

##### TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. - Le quote fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al D.P.R. 158/1999.
2. - Si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 652 della Legge n.147 del 27.12.2013 **e successive integrazioni e modifiche.**
3. - I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nel calcolo delle tariffe allegato alla delibera annuale di approvazione.

#### ART. 19

##### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. - Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato in allegato al presente regolamento.
2. - Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. - Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. - La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
5. - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

## ART. 20 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 33.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 33.

## ART. 21 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

## ART. 22 ZONE NON SERVITE

1. - Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Tale sgravio si concretizza pertanto nei confronti delle utenze che non sono raggiunte dal servizio porta a porta per difficoltà intrinseche di ordine tecnico. Per punto di conferimento si intende il punto collocato sulla sede stradale agevolmente raggiungibile dai mezzi di raccolta.
2. - La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 1000 mq. Non si applica alle altre utenze (domestiche e non domestiche) che sono tenute a conferire i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. - La riduzione di cui al presente articolo viene applicata d'ufficio e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## ART. 23 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. A) La tassa è applicata in misura ridotta di due terzi su una ed una sola unità immobiliare, considerata direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso **e a condizione che venga utilizzata per uso limitato e discontinuo per un periodo di tempo non superiore a 4 mesi nell'arco dell'anno d'imposta. Tale condizione dovrà essere dichiarata nel modello di denuncia originaria o di variazione, con obbligo per il contribuente di comunicare il venir meno dei requisiti.**

B) Ai sensi dell'art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178, a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in

analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'ARERA definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative.

#### ART. 24 RIDUZIONI PER LE ABITAZIONI A DISPOSIZIONE

1. Esclusi i casi che beneficiano delle agevolazioni di cui al precedente articolo, alla tariffa si applica la riduzione del 10% (tanto nella quota fissa quanto in quella variabile), per utenze domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare,
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano e abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi l'anno.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici e si applicano dalla data di presentazione di apposita richiesta, che deve contenere i dati necessari ad identificare l'immobile e la dichiarazione di sussistenza delle condizioni previste dal regolamento. L'utente ha l'obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni per la fruizione della riduzione. Se la dichiarazione di cessazione del beneficio non viene presentata ma la condizione è rilevabile d'ufficio, la riduzione viene revocata dalla data riscontrata agli atti.

#### ART.25 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta nella misura da determinarsi nella delibera di adozione delle tariffe, a condizione che:
  - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 26  
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. E' fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere, in casi eccezionali, ulteriori agevolazioni da adottarsi con deliberazione consiliare.
2. Il costo relativo alle agevolazioni e riduzioni previste dal presente articolo, è iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa e la sua copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

ART. 27  
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

ART. 28  
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 26 , il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 29  
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti **urbani** prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell 'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per **il Canone Unico Patrimoniale istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.**
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto alla vigilanza è tenuto a comunicare all'ufficio tributi eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 30  
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED  
IGIENE AMBIENTALE (TEFA)

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Ente competente.

ART. 31  
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 e, per i soli contribuenti residenti all'estero, tramite bonifico bancario intestato al Comune. I codici BIC ed IBAN sono desumibili dal sito istituzionale del Comune.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze oltre ad ogni ulteriore elemento, nel rispetto della trasparenza imposta dalle singole norme in materia. L' avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato alle scadenze previste nella delibera di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, i versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione del modello di pagamento provvede direttamente al riversamento del tributo all'ente competente per territorio, al netto della commissione stabilita dalla normativa vigente. Nel caso di versamenti effettuati tramite conto corrente i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo saranno definiti con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020.
8. Al contribuente che non versi entro le scadenze stabilite le somme indicate nell'avviso di pagamento è inviato, anche a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC, un sollecito di

versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, come indicato nel successivo art. 35, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## ART. 32 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla tassa sui rifiuti entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata AR, o posta elettronica o PEC allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, e alla data di invio per la posta elettronica e PEC.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (solo se diverso dalle risultanze anagrafiche);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Titolo di occupazione o detenzione (proprietà, usufrutto, locatario, altro diritto reale di godimento);
- g. Natura dell'occupazione o detenzione (singolo, nucleo familiare, altra tipologia di occupante);

- h. Tipo di utilizzo (uso abitativo, immobile tenuto a disposizione, locale adibito a box, altri usi);
- i. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- j. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Titolo di occupazione o detenzione (proprietà, usufrutto, locatario, altro diritto reale di godimento);
- f. Natura dell'occupazione o detenzione (attività commerciale o industriale, altri usi);
- g. Tipo di utilizzo (uso commerciale, altri usi);
- h. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- i. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- j. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio a mezzo PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

9. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.

## ART. 33

### RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al saggio legale vigente nel tempo, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Se il cittadino è al contempo debitore e creditore verso il Comune, il debito o il credito tributario nei confronti del Comune può estinguersi anche per compensazione. Se i reciproci crediti/debiti sono di importo differente, gli stessi si estinguono per le quantità corrispondenti. La compensazione può aversi indipendentemente dall'anno di maturazione dei reciproci crediti.
5. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 4, il contribuente deve presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza del versamento dell'importo a debito la richiesta di compensazione con i crediti vantati.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

#### ART. 34

##### FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

#### ART. 35

##### VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'Ente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, l'Ente ha facoltà di avvalersi: degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; del proprio personale dipendente; di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.  
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi dell'Ente, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
- 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti comma, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'Ente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei comma 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 31. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, conterrà altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 792, della legge 160/2019, l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
- 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato e, per i soli contribuenti residenti all'estero, tramite bonifico bancario intestato al Comune. I codici BIC ed IBAN sono desumibili dal sito istituzionale del Comune.
- 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### ART. 36 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, omessa presentazione della dichiarazione o dichiarazione infedele, mancata, incompleta o infedele risposta a questionari, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, 696, 697, 698 e 699 della Legge 27.12.2013 n. 147.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale vigente nel tempo.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### ART. 37 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applica, secondo le modalità previste da specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

#### ART. 38 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 35, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, il Comune procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

#### ART. 39

## IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a 12,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## ART. 40 RATEIZZAZIONE

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del debitore e in particolari situazioni di disagio economico, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, derivante da:

- avvisi di accertamento non ancora divenuti definitivi;
- avvisi di accertamento divenuti esecutivi, ma per i quali non è ancora stato affidato il carico all'Agente della Riscossione o per i quali non è stata ancora attivata la procedura di riscossione coattiva;
- solleciti di pagamento, in rate mensili di pari importo, non inferiori a € 50,00 ciascuna, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 trentasei rate mensili;

Gli importi sopra riportati si riferiscono all'ammontare dell'avviso di accertamento o al sollecito di pagamento così come risultante prima dell'arrotondamento all'euro.

2. Qualora l'importo del debito da rateizzare superi l'importo di € 10.000,00 il contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

3. A pena di decadenza del beneficio della rateizzazione ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000, nella quale il richiedente dichiara lo stato di difficoltà.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi precedenti, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 6. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

5. Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati al precedente comma 1 e di eventuali piani rilasciati e non conclusi.

6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal

beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
8. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale vigente nel tempo.
9. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento). In tal caso l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti di cui si chiede la dilazione.
10. In ogni momento il debito può essere estinto in un' unica soluzione.
11. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti dilazioni.
12. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione richiesta l'Ufficio competente adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene comunicato al richiedente.
13. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

#### ART. 41 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il diniego di rimborso può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

#### ART. 42 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

#### ART. 43 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### ART. 44 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020, **fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 e successive integrazioni e modifiche.**
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



Allegato 1 - Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

| N° | DENOMINAZIONE CATEGORIE                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto                           |
| 2  | Campeggi, distributori di carburanti                                             |
| 3  | Stabilimenti balneari                                                            |
| 4  | Esposizioni, autosaloni, autorimesse utenze non domestiche                       |
| 5  | Alberghi con ristorante                                                          |
| 6  | Alberghi senza ristorante                                                        |
| 7  | Case di cura e riposo                                                            |
| 8  | Uffici, agenzie                                                                  |
| 9  | Banche, istituti di credito e <b>studi professionali</b>                         |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni   |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                       |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista) |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                             |
| 14 | <del>Attività industriali con capannoni di produzione</del>                      |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici                                |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub birrerie e <b>simili</b>    |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria                                                          |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi                |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                            |
| 21 | Discoteche, night club                                                           |